

La mina ricorsi sulle nuove multe

Patente a punti - Migliaia di automobilisti potrebbero rivolgersi ai giudici sulle sanzioni inflitte il 30 giugno

ROMA - Valanghe di ricorsi per le multe inflitte il 30 giugno scorso, giorno del debutto della patente a punti e dell'inasprimento delle sanzioni pecuniarie per alcune infrazioni al Codice della strada. È questo il rischio che si profila dopo le incertezze che hanno accompagnato l'entrata in vigore del decreto legge 151/03 sul nuovo regime sanzionatorio. Una situazione di incertezza la cui via d'uscita sembra ancora lontana. Ieri, in mattinata, il ministro delle Infrastrutture Pietro Lunardi aveva fatto sapere che per alcune delle infrazioni commesse «prima» della pubblicazione sulla Gazzetta del decreto legge, si «potrà fare ricorso al Tribunale e deciderà il giudice. Io credo - ha detto Lunardi - che il giudice darà ragione al ricorrente» e alla domanda se sarà varato un provvedimento che dipani l'ingarbugliata matassa ha risposto: «Assolutamente non ce n'è bisogno. È una cosa ormai rimandata ai giudici». Il rimedio "suggerito" da Lunardi ieri mattina, però, sembrerebbe contraddire quanto detto dallo stesso ministro nel pomeriggio durante il question time alla Camera. Premettendo che le «inevitabili difficoltà della prima applicazione, non toccano il valore del provvedimento che ha la finalità di garantire l'incolumità e la salute dei cittadini», il ministro ha ribadito che sta «valutando insieme al ministero dell'Interno se e con quali modalità si possa rivedere l'applicabilità del sistema di sottrazione dei punti della patente relativamente alle infrazioni rilevate nelle prime ore di applicazione del decreto». Questa soluzione lascerebbe spazio a qualche intervento da parte del ministero dell'Interno, che, però, in base alle dichiarazioni fatte in mattinata dallo stesso Lunardi sarebbero invece da escludere. Peraltro, va notato che le difficoltà applicative erano prevedibili e sono state fisiologiche: la maggior parte dei decreti legge entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione in «Gazzetta» (quindi dalle ore zero di quel giorno) e tale pubblicazione avviene solo nel corso del pomeriggio. Quindi, non siamo di fronte a una situazione eccezionale o comunque tale da dover essere sanata a tutti i costi dai giudici o dal Governo. Esiste tuttavia un precedente giurisprudenziale, reso noto ieri dal Codacons. Secondo l'associazione di consumatori, le multe inflitte il 30 giugno «non sono valide», anche alla luce della sentenza 364 del 1988 della Corte Costituzionale: «L'errore sul precetto - scrivevano allora i giudici - è inevitabile nei casi d'impossibilità di conoscenza della legge penale da parte d'ogni consociato. Tali casi attengono, per lo più, alla (oggettiva) mancanza di riconoscibilità della disposizione normativa (ad esempio assoluta oscurità del testo legislativo) oppure a un gravemente caotico atteggiamento interpretativo degli organi giudiziari». Il decreto legge continua a far discutere anche per il suo contenuto. Ieri gli autotrasportatori della Fita-Cna hanno dichiarato che «l'inasprimento delle sanzioni» per la categoria porterà «a un aumento delle tariffe per l'autotrasporto delle merci». Tutto questo lascia prevedere un animato dibattito in sede di conversione del provvedimento. La commissione Trasporti della Camera ne ha avviato ieri sera la discussione e già sono stati annunciati emendamenti. Tra questi, per esempio, potrebbe trovare spazio una disposizione che ritardi l'efficacia del decreto legge 151 dal primo luglio. Un giorno in più per evitare una valanga di ricorsi sulle multe inflitte il 30 giugno scorso. MARCELLO FRISONE

Idoneità, ora è il Tar a decidere

ROMA - Cambiano i ricorsi contro i provvedimenti con i quali la patente di guida viene sospesa o revocata quando si accerta che il suo titolare non ha i requisiti fisici prescritti: il decreto legge 151/03 di modifica del Codice della strada, tra le tante novità, ha di fatto stabilito che dal 1° settembre ci si dovrà rivolgere al Tar e non più al ministro delle Infrastrutture. In alternativa, si potrà percorrere la strada del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La modifica ha lo scopo di diminuire il carico di lavoro del Dtt (Dipartimento trasporti terrestri, l'ex Motorizzazione), che gestiva i ricorsi per conto del ministro, incontrando sempre maggiori difficoltà a causa della carenza degli organici. Di contro, il cittadino è caricato di maggiori oneri (per esempio, deve avere un avvocato). Sospensione e revoca. Il nuovo regime riguarderà esclusivamente i provvedimenti legati all'idoneità fisica del conducente: gli articoli 129 e 130 del Codice della strada, tra le altre cose, stabiliscono che quando in sede di visita medica (per il normale rinnovo periodico o per la revisione della patente che si dispone quando sorge il dubbio che siano venuti a mancare i requisiti fisici prescritti) si accerta che un conducente non è più idoneo occorre togliergli la patente. Qualora la mancanza dei requisiti sia temporanea, si procede alla sospensione fino a quando l'interessato non abbia prodotto un certificato di idoneità rilasciato dalla Commissione medica locale. Se invece è permanente, viene disposta la revoca del documento. Entrambi i provvedimenti vengono adottati con un'ordinanza dall'ufficio provinciale del Dtt competente sul luogo di residenza dell'interessato. Il ricorso. Contro questi provvedimenti, nell'ordinamento attuale è ammesso il ricorso al ministro delle Infrastrutture, che deve essere presentato entro 20 giorni dalla notifica dell'ordinanza, non necessita di particolari forme e dovrebbe essere deciso entro 45 giorni dalla sua presentazione. Tale termine però è spesso superato, a causa delle difficoltà operative del Dtt. Per questo motivo, il decreto legge 151/03 ha modificato gli articoli 119, 129 e 130 del Codice della strada, stabilendo che le ordinanze di sospensione o revoca sono provvedimenti definitivi. Ciò significa che gli unici rimedi esperibili contro di essi sono quelli generali ammessi dal diritto amministrativo: il ricorso al Tar (con il successivo possibile appello al Consiglio di Stato) e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. L'articolo 7, comma 6, del decreto legge fa entrare in vigore queste modifiche il 1° settembre prossimo. Le ordinanze che verranno notificate fino al 31 agosto potranno essere quindi impugnate ancora con il vecchio sistema. Le conseguenze. Rispetto a quest'ultimo, le norme che entreranno in vigore il 1° settembre comporteranno un aggravio per i cittadini: i procedimenti amministrativi ordinari richiedono l'assistenza di un legale e il rispetto di particolari formalità, come per esempio la notifica del ricorso all'amministrazione il cui provvedimento viene impugnato. In cambio,

si potrebbe risparmiare tempo, soprattutto se ricorrono le condizioni per applicare l'articolo 9 della legge 205/00, che prevede un meccanismo di decisione semplificato. Non cambia nulla per la revoca della patente disposta quando al titolare viene ordinata una revisione tecnica (cioè di rifare gli esami di teoria e pratica) o quando questi converte la sua licenza di guida in quella di uno Stato estero: in questi casi, resta ammesso il ricorso al ministro. SERGIO MATTEUZZI

Sulle due ruote

I casi in cui è possibile guidare moto con la patente di categoria B

- Chi ha conseguito la patente B prima del 1° gennaio 1986 può guidare motocicli senza alcuna limitazione
- Chi ha conseguito la patente B dal 1° gennaio 1986 al 25 aprile 1988 può guidare qualsiasi motociclo, ma non all'estero. Può circolare solo negli Stati della Ue, ma a patto che abbia sostenuto un apposito esame pratico
- Chi ha conseguito la patente B dal 26 aprile 1988 in poi può guidare motocicli esclusivamente in Italia e solo se il motore del veicolo rispetta due condizioni: la potenza non deve essere superiore a 11 kilowatt; la cilindrata non deve superare i 125 centimetri cubici.
- Chi intende guidare motocicli e motoveicoli (compresi i quadricicli leggeri, cioè le microvetture da città che hanno un motore e un peso che supera i limiti fissati per i quadricicli leggeri, che sono equiparati ai motorini) deve munirsi di patente A
- Nei primi tre anni dal conseguimento della licenza A non si possono guidare moto con potenza superiore a 25 kilowatt e/o con rapporto potenza/tara oltre i 0,16 kilowatt/chilogrammo. In tale periodo non si possono superare i 100 chilometri orari (invece che 130) sulle autostrade e i 90 (invece che 110) sulle strade extraurbane principali

Per le licenze irregolari «no» al fermo dei veicoli

ROMA - Il decreto legge 151 passerà probabilmente alla storia per aver reso più severo il Codice della strada. Tuttavia, contiene anche alcune misure che vanno nella direzione opposta, alleggerendo le sanzioni in due situazioni che riguardano la patente. Infatti, chi guida con la licenza di guida scaduta oppure si mette in sella a una moto pur non avendo l'abilitazione specifica non rischia più di essere punito con il fermo amministrativo del veicolo. Guida con patente scaduta. Dal 2000, con l'entrata in vigore del Dlgs 504/99 che aveva depenalizzato alcuni reati minori, era stato introdotto un giro di vite contro chi guidava senza essersi sottoposto alla visita medica periodica di rinnovo patente: l'articolo 126, comma 7 del Codice era stato modificato aggiungendo alla multa di 242.400 lire (137,55 euro) e al ritiro del documento (da restituire quando viene presentato il certificato medico con esito positivo) il fermo amministrativo del veicolo per due mesi e la confisca in caso di recidiva. Ciò era subito apparso eccessivo. Inoltre, lasciava perplessi il fatto che le nuove sanzioni fossero state introdotte da un Dlgs di depenalizzazione: la norma rispettava i criteri dettati dal Parlamento con la legge delega, ma i parlamentari non avevano considerato che la guida con patente scaduta non è un reato e quindi, non potendo essere depenalizzata, avrebbe essere esclusa dall'ambito del Dlgs 504/99. La Consulta, investita di varie questioni di legittimità costituzionale sollevate dai giudici di pace, aveva sempre confermato il fermo amministrativo. Non restava che abolirlo con una legge apposita, cosa che ora è stata fatta col Dl 151/03. Moto senza patente A. Dal 1986 in poi, la validità della patente B (quella per le normali autovetture) è stata progressivamente limitata: questa licenza prima incorporava totalmente la A (quella per le moto), per cui chi superava l'esame per la B dimostrando di saper guidare un'auto veniva automaticamente abilitato a mettersi in sella a una moto. Questa incongruenza è stata poi corretta dal recepimento di alcune direttive europee, fino a ottenere un quadro frastagliato (si veda la scheda sopra). La conseguenza è che oggi molti titolari di patente B possono condurre solo le moto meno potenti. Fino a domenica scorsa, se trasgredivano questa regola, erano puniti con le pesanti sanzioni riservate a chi guida senza mai aver conseguito alcuna patente (articolo 116, comma 13 del Codice): multa di 2.168,25 euro e fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, con confisca in caso di recidiva. Il Dl 151 ha modificato l'articolo 125 (che regola l'ipotesi di guida con licenza di categoria diversa da quella richiesta per il veicolo condotto) in modo da farvi rientrare anche il caso dei motociclisti con patente B. In questo modo, le sanzioni sono divenute sensibilmente più leggere: 137,55 euro di multa e sospensione del documento da uno a sei mesi. SER.MA.